

Allegato "A"

Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà ai sensi della legge regionale n. 35/2016, art. 10 finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità.

Definizione di Fondo di solidarietà

Il "Fondo di solidarietà, istituito con Legge regionale 35/2016, all' art. 10 è destinato a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico degli utenti/Comuni in riferimento alle rette per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016. Le somme disponibili nel bilancio di previsione 2023 -2024 vengono impiegate per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, finalizzate alla tutela della salute mentale e della disabilità, come specificato nel paragrafo: "Beneficiari del fondo di solidarietà".

Utilizzazione del Fondo di solidarietà

Le risorse disponibili a bilancio vengono ripartite per annualità, come segue:

- fondi annualità 2023 pari ad € 500.000,00: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell' anno 2022 e rendicontati nell' annualità 2024;
- fondi annualità 2024 pari ad € 2.500.000,00: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell'anno 2022 e rendicontati nell'annualità 2024.

Eventuali risorse annualità 2024 che non saranno impiegate per gli interventi dell'annualità 2022 verranno destinate per gli interventi annualità 2023.

Le predette risorse vengono trasferite agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali i quali le utilizzano per il pagamento della "quota sociale" delle tariffe stabilite con DGR 1331/2014 e s.m.i.

La ripartizione del Fondo di solidarietà viene effettuata secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Beneficiari del Fondo di solidarietà

I beneficiari del contributo regionale sono i Comuni, in relazione alla "quota sociale" a carico degli stessi per il pagamento della retta nelle seguenti tipologie di strutture:

per la salute mentale:

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale vanno considerate le seguenti tipologie di strutture per la salute mentale (DGR 1331/2014):

- Comunità protetta h24 livello assistenziale codice SRP3.1.1;
- Comunità protetta h24 livello assistenziale codice SRP3.1.2;
- Comunità protetta h12 livello assistenziale codice SRP3.2;

- Gruppo appartamento livello assistenziale codice SRP3.3;
- *Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture*, in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.
- **Comunità per persone con disturbi mentali (CADM)** limitatamente agli interventi per i quali viene appositamente previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.

Per la quantificazione della quota sociale degli ultimi due gruppi si farà riferimento come tetto di spesa alla quota sociale dei "gruppi appartamento SRP3.3", così come determinata dalla DGR 1331/2014.

per la disabilità:

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale vanno considerate le seguenti tipologie di strutture per la disabilità (DGR 1331/2014):

- | | |
|--|------------------------------------|
| - RSA Accoglienza Disabili | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Socio-Educative Riabilitative | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Residenze Protette per disabili | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Alloggio per Disabili | - livello assistenziale codice RD4 |

Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà.

L'accesso al fondo è riservato unicamente ai Comuni in riferimento alle strutture di cui sopra, nella misura necessaria a coprire totalmente o parzialmente la quota di compartecipazione a carico dei Comuni determinatasi a seguito della applicazione delle DD.GG.RR. n. 1195/2013 e 1331/2014 e applicando la formula di calcolo della percentuale di compartecipazione di cui sotto.

Per l'attribuzione del Fondo di solidarietà verrà applicando il metodo dell'"interpolazione lineare" con ponderazione delle "soglie di entrata e di uscita", che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente superando la logica delle fasce e della indifferenziazione all'interno di esse. Con questo metodo sarà garantita la percentuale massima di contribuzione per ISEE minori o uguali ad € 2.850,00, diminuendo con andamento lineare la percentuale, sino a non riconoscere alcun contributo quando l'ISEE utente è pari o superiore ad € 11.500,00.

Il calcolo del contributo spettante viene effettuato per tutto il territorio regionale come segue:

Per valori ISEE uguali o maggiori ad € 0.00 e minori o uguali ad € 2.850,00, la quota sociale della retta, così come stabilita dalla DGR 1331/2014, viene considerata interamente a carico del Comune, al quale viene liquidato il contributo di cui al "Fondo di solidarietà".

Per valori ISEE maggiori ad € 2.850,00 ed inferiori o uguali ad € 11.500,00, per la determinazione della quota a carico del Comune e della quota a carico dell'utente si applicano le seguenti formule:

1° Step -Calcolo della "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su utente "a" (QAa):

$QAa = (\text{Spesa annua non coperta dal SSN ai sensi della DGR 1331/14 del Comune "A" su Utente "a"}) \times (1 - ISEE"a" / 11.500,00)$

(Tale calcolo viene effettuato per tutti i Comuni interessati e relativi Utenti).

2° Step -Calcolo del contributo regionale da erogare sulla "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su Utente "a" (CrAa):

$CrAa = QAa \times (\text{Budget regionale complessivo disponibile} / \text{Somma di tutte le quote sociali a carico dei Comuni})$

(Non si procede al 2° Step qualora il budget regionale complessivamente disponibile sia maggiore o uguale alla sommatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni)

Il contributo non viene erogato qualora il suo importo sia inferiore alla soglia di € 100,00. Le somme che si rendessero in tal modo disponibili verranno ridistribuite proporzionalmente ad integrazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Per valori ISEE superiori ad € 11.500,00. non viene assegnato alcun contributo.

Obbligo dell'indicatore ISEE per l'accesso al Fondo di solidarietà.

La determinazione della "quota parte" a carico del Comune (in presenza di Utenti parzialmente o totalmente incapienti), viene effettuata sulla base dell'attestazione ISEE con riferimento al calcolo del reddito sulla base del DPCM 159/2013 emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 e sulla base del Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e s.m.i.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore di cui alla normativa sopra riportata ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce "livello essenziale" per cui l'utilizzo del calcolo ISEE per l'accesso al contributo di cui trattasi è obbligatorio e il mancato utilizzo dello stesso costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

Gli importi di compartecipazione sono calcolati sulla base delle rette approvate con DGR 1331/2014 e delle quote di compartecipazione (quota sociale) previste per le tipologie di strutture di cui sopra.

In via transitoria, anche per gli interventi delle annualità 2022 e 2023, qualora il Comune non abbia ancora provveduto all' approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Regione del Rendiconto con l'indicazione delle attestazioni ISEE degli

Utenti per la effettuazione, da parte della stessa, del calcolo della quota sociale a carico del Comune, ossia per la determinazione della quota parte ammissibile a contributo sulla base dei criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà di cui al precedente paragrafo.

Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salvo l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio.

Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale", fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'utente.

Nell'ipotesi infine in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2022, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune - in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE - procederà al pagamento della quota sociale della retta o di parte di essa, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio. In tal caso il contributo verrà assegnato al Comune proporzionalmente alla parte della "quota sociale" dallo stesso versata ed a suo carico in base ai criteri stabiliti nel precedente paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Procedure per la gestione e liquidazione del Fondo di solidarietà.

La gestione del "Fondo" è affidata al Settore Contrasto al Disagio della Regione, che, dopo aver effettuato l'atto di riparto, trasferisce quanto spettante a ciascun ATS per la successiva liquidazione ai beneficiari finali.

I tempi e le modalità di presentazione e di trasmissione delle domande presentate dai Comuni alla Regione per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, verranno stabilite con successivo provvedimento del dirigente del Settore Contrasto al Disagio.

Prestazioni fuori Regione.

Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, si stabilisce la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.

In tali casi il comune *deve* produrre, in sede di presentazione della domanda:

- a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
- b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Gestione assenze.

Ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee.

Per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulare con i Servizi sanitari.

Verifiche e controlli

La Regione esegue controlli a campione sulle rendicontazioni presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, dai Comuni e verifica la corretta e trasparente applicazione di quanto contenuto nei presenti criteri.

Criteri per l'utilizzazione delle eventuali economie delle risorse a bilancio

Qualora, al termine dell'istruttoria amministrativa relativa alle domande di accesso ai benefici di cui al "Fondo di solidarietà" presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali dovessero realizzarsi delle economie di spesa rispetto alla somma complessiva disponibile, dette risorse verranno impegnate e ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali del territorio regionale in misura direttamente proporzionale all'importo della spesa ammessa a contributo per gli interventi rendicontati nell'annualità precedente, nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

Dette risorse costituiranno un anticipo per la erogazione dei contributi riferiti agli interventi realizzati nell'annualità successiva.

Ciascun ATS a cui verranno trasferite le risorse provvederà alla loro gestione per la successiva liquidazione ai beneficiari finali.

Con decreto del dirigente del Settore Contrasto al Disagio verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni agli ATS di competenza per l'accesso ai benefici riferiti agli interventi realizzati nell'annualità di competenza.

Con il medesimo decreto verranno altresì previsti i termini e le modalità relative alla rendicontazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà, nonché le modalità di restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

La Regione, in base alle rendicontazioni che perverranno da ogni ATS provvederà altresì, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio dell'annualità di competenza, all'erogazione dell'eventuale conguaglio ovvero all'erogazione dell'intero contributo (per i Comuni non appartenenti ad ATS beneficiari di anticipo).